

STATUTO

ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRATO PO VIA PISTOIESE 245

Numero REA: PO - 286595

Codice fiscale: 01673790489

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO ALICE COOPERATIVA		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE – SEDE—DURATA – NORME APPLICABILI		
ART. 1		
DENOMINAZIONE -SEDE		
E' costituita, con sede nel Comune di Prato, la Società cooperativa denomina-		
ta “Alice Società cooperativa sociale. Essa assume le sigle Alice e Via del Cam-		
po che potranno essere usate, ove la legge lo consenta, sia commercialmente,		
sia legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso.		
La Cooperativa su apposita delibera del Consiglio di Amministrazione potrà i-		
stituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che		
all'estero, nei modi e termini di legge.		
La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, e del		
d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.		
ART. 2		
DURATA		
La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deli-		
berazione dell'assemblea straordinaria.		
ART. 3		
NORME APPLICABILI		
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relati-		
vi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, del d.lgs		
112/2017 e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in ma-		
teria di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativisti-		
ca.		

	TITOLO II	
	SCOPO-OGGETTO	
	ART. 4	
	SCOPO	
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono per-	
	seguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, conti-	
	nuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La cooperativa ha lo scopo di:	
	Perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'	
	integrazione sociale, alla crescita culturale, all'integrazione sociale e lavorati-	
	va delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991,	
	n° 381, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi	
	del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.	
	Favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimen-	
	to e la crescita professionale dei soci svantaggiati.	
	Realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottene-	
	re risorse da destinare innanzitutto agli investimenti ed al rafforzamento	
	patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale	
	di ognuno.	
	Contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la	
	qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in col-	
	laborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società	
	pubblici e privati.	

	Contrastare ogni forma di violenza di genere, anche attraverso il sostegno, la	
	protezione e l'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, coerente-	
	mente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul.	
	Al fine di contrastare la violenza di genere, è stato istituito il Centro Antiviolenza	
	LA NARA nel 1997 con lo scopo unico e fondante di operare contro la violenza di	
	genere. Il Centro Antiviolenza La Nara e le Case ad esso afferenti, che realizzano	
	gli obiettivi di contrasto alla violenza di genere attraverso la messa in sicurezza	
	delle donne e dei loro figli e figlie, hanno un centro di costo dedicato, dove si regi-	
	strano tutti i finanziamenti erogati in favore del Centro Antiviolenza La Nara, isti-	
	tuzionali, privati e/o provenienti da enti di altra natura, a garanzia che tutti gli in-	
	troiti ricevuti siano effettivamente destinati allo scopo delle attività del Centro An-	
	tiviolenza e delle Case ad esso afferenti. Tale centro di costo è gestito in totale tra-	
	sparenza e risponde alle richieste di rendicontazione dei finanziatori.	
	Il Centro Antiviolenza La Nara e le Case agiscono in autonomia decisionale e orga-	
	nizzativa relativamente alla metodologia utilizzata ed ai percorsi di uscita dalla	
	violenza delle donne, avvalendosi esclusivamente di personale femminile, sia retri-	
	buito che volontario, adeguatamente e specificamente formato, che si attiene nel	
	suo operato alla metodologia propria dei Centri Antiviolenza basata sulla relazio-	
	ne tra donne.	
	Il Centro Antiviolenza La Nara partecipa attivamente alle Reti Territoriali interisti-	
	tuzionali per il contrasto alla violenza di genere.	
	Nella gestione dei servizi sanitari, la cooperativa orienta il proprio operato al	
	miglioramento continuo delle cure attraverso un'attenta governance clinica.	
	Tutti gli operatori vengono coinvolti sia nella pianificazione degli obiettivi sia	
	nel monitoraggio dei risultati e delle attività clinico assistenziali al fine di rag-	

	giungere e mantenere elevati standard assistenziali in un ambiente lavorativo	
	che incoraggia l'eccellenza professionale. Perciò Alice promuove, negli operatori	
	socio - sanitari, la cultura della formazione continua intesa come parte inte-	
	grante della pratica professionale e definisce strategie di management degli	
	staff per valorizzare le risorse umane, in relazione alle attitudini, conoscenze e	
	competenze di ogni singolo professionista.	
	Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa si organizza come una impresa sen-	
	za fini di lucro che – mediante la solidale partecipazione della base sociale e di	
	tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento – svolga attività finalizzate	
	alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero ed al-	
	la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano	
	in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoria-	
	le. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalen-	
	te, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.	
	La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalente-	
	mente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria ge-	
	stione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di	
	cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle pre-	
	stazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile	
	2001, n. 142 e successive integrazioni e modificazioni, i soci instaurano con la	
	Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associa-	

	zioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali	
	e dei regolamenti.	
	La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movi-	
	mento Cooperativo unitario italiano. Per ciò la Cooperativa aderisce alla Lega	
	Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui	
	giurisdizione ha la propria sede sociale. La cooperativa potrà aderire alle suc-	
	cessive evoluzioni della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	Su deliberazione del consiglio di amministrazione, potrà aderire all'Associazio-	
	ne Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente al-	
	la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi econo-	
	mici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, coopera-	
	tivistiche, di lavoro o di servizio.	
	ART. 5	
	OGGETTO	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per ogget-	
	to sociale:	
	A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari, educati-	
	vi, culturali e di animazione a favore di singoli e della collettività nonché di pro-	
	getti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche lavorativo, di minori in	
	età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate,	
	quali:	
	1) l'organizzazione e la gestione di servizi e strutture adibite all'attività socio	
	sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambi-	
	ni, giovani, adulti anziani, donne, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	2) l'organizzazione e la gestione di ambulatori, servizi e strutture adibite all'at-	

	attività sanitaria. Nella gestione dei servizi sanitari , Alice orienta il proprio ope-	
	rato al miglioramento continuo delle cure attraverso un’attenta governance cli-	
	nica. Tutti gli operatori vengono coinvolti sia nella pianificazione degli obiettivi	
	che nel monitoraggio dei risultati e delle attività clinico assistenziali al fine di	
	raggiungere e mantenere elevati standard assistenziali in un ambiente lavorato-	
	vo che incoraggia l’eccellenza professionale. Perciò Alice promuove negli opera-	
	tori socio-sanitari la cultura della formazione continua intesa come parte inte-	
	grante della pratica professionale e definisce strategie di management degli	
	staff per valorizzare le risorse umane, in relazione alle attitudini, conoscenze e	
	competenze di ogni singolo professionista;	
	3) la progettazione, l’organizzazione e la gestione di attività di animazione e e-	
	ducative per bambini, adolescenti, giovani, donne, anziani, immigrati e soggetti	
	in difficoltà, ivi compresa la realizzazione di eventi culturali e ricreativi, feste e	
	fiere;	
	4) la progettazione, l’organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d’infan-	
	zia, scuole primarie e secondarie , centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuo-	
	la, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all’e-	
	ducazione e all’assistenza della prima infanzia e di: bambini, adolescenti e gio-	
	vani; attività e servizi per l’integrazione di minori con disabilità e/o fragilità,	
	sia in ambito scolastico sia extrascolastico;	
	5) la progettazione, l’organizzazione e la gestione di servizi operanti nel settore	
	del sostegno, della messa in protezione e dell’accompagnamento in percorsi di	
	autonomia (abitativa e lavorativa) di donne vittime di violenza e dei loro figli	
	minori. Nello specifico, ci si riferisce a servizi quali: centri antiviolenza, sportel-	
	li di ascolto disseminati sul territorio, case rifugio ad indirizzo segreto e case di	

	seconda accoglienza. La cooperativa Alice ha maturato esperienze e competenze	
	specifiche in materia di violenza contro le donne sin dal 1997 anno di apertura	
	del centro antiviolenza La Nara.	
	I servizi di contrasto alla violenza di genere:	
	--- utilizzano una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne,	
	con personale esclusivamente femminile, con titoli professionali specifici e ade-	
	guatamente formato sui temi della violenza di genere;	
	--- accolgono -a titolo gratuito- le donne di tutte le età ed i loro figli minorenni,	
	che abbiano subito violenza o che si trovino esposte alla minaccia di ogni forma	
	di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza;	
	6) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di Spazio Neutro per lo svolgi-	
	mento di incontri protetti, nonché di servizi rivolti a minori vittime di abuso e a	
	orfani speciali, ovvero a causa di omicidio in ambito domestico;	
	7) servizi di ascolto, accoglienza, consulenza, supporto educativo e psicologico,	
	servizi di accompagnamento in favore di Care Leavers, ovvero coloro che - al	
	compimento della maggiore età - vivono fuori dalla famiglia di origine sulla ba-	
	se di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;	
	8) l'organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di o-	
	gni forma di discriminazione, tra i quali servizi di ascolto, accoglienza, consu-	
	lenza, supporto educativo e psicologico, servizi di accompagnamento in favore	
	di persone LGBTQI* (giovani e adulti), in particolare vittime di violenza e/o og-	
	getto di discriminazione;	
	9) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, cen-	
	tri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza,	
	ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio	

	volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in par-	
	ticolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;	
	10) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protet-	
	te, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assi-	
	stenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita	
	delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e	
	di vacanza e servizi di portierato sociale;	
	11) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagna-	
	mento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescen-	
	ti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi – nel rispetto	
	delle norme vigenti nei diversi istituti – coloro che vivono in strutture quali:	
	carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori	
	orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;	
	12) la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integra-	
	zione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani	
	che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	13) l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e	
	servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanita-	
	ria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei	
	confitti;	
	14) la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a	
	favore di migranti , richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di	
	permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo	
	ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizza-	
	te all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;	

	15) l'organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condi-	
	zioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condanna-	
	ti ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo	
	scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	16) la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ludico-ricreativa,	
	culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimen-	
	to e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone di-	
	sabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;	
	17) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi professionali sanita-	
	ri e/o para sanitari integrati con attività socio sanitarie e servizi socio sanitari	
	territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funziona-	
	le; consultori familiari;	
	18) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di salute mentale ,	
	presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico, struttura resi-	
	denziale psichiatrica, gruppi appartamento e/o strutturare residenziali a carat-	
	tere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio	
	relazionale;	
	19) l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e accompagnamento di mi-	
	nori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei;	
	20) l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferen-	
	ze e gruppi di studio per la formazione , la qualificazione e l' aggiornamento pro-	
	fessionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipen-	
	denti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;	
	21) lo studio, progettazione, gestione e organizzazione delle attività di formazio-	
	ne continua e congressuale in Sanità;	

	22) lo studio, progettazione, gestione e organizzazione delle attività di formazio-	
	ne continua e congressuale in ambito Socio-Sanitario;	
	23) l'organizzazione e la gestione di attività di orientamento, consulenziale e	
	formativa rivolte a privati e imprese;	
	24) l'organizzazione e la gestione di attività di scouting, orientamento e tuto-	
	ring finalizzata all'inclusione socio-lavorativa di persone appartenenti a catego-	
	rie svantaggiate;	
	25) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a fa-	
	vore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, so-	
	cio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, an-	
	ziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	26) la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e	
	strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;	
	27) organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità	
	quali centri per l'impiego, sportelli di promozione turistica, punti informa giova-	
	ni, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di acco-	
	glienza per le persone migranti;	
	28) organizzazione e gestione di centri culturali di formazione, produzione e ri-	
	cerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte,	
	officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, scuole di musica,	
	ecc. con possibilità di residenze;	
	29) gestione di biblioteche, organizzazione di mostre, organizzazione di conve-	
	gni, svolgimento di corsi, pubblicazione di periodici e monografie, volti alla cono-	
	scenza del patrimonio letterario delle biblioteche, degli archivi e dei musei e co-	
	munque di interesse culturale;	

	30) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consu-	
	lenza , educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
	marzo, n. 53 /2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità e-	
	ducativa volta in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di	
	soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni perso-	
	nali o familiari, ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;	
	31) l'organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali	
	a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'in-	
	tervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni	
	attività e servizio volti alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;	
	32) l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche,	
	studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali	
	a carattere locale, nazionale e internazionale;	
	33) la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasio-	
	ne di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;	
	34) la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pub-	
	bliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma	
	consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministra-	
	zioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbli-	
	che e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti	
	indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto so-	
	ciale;	
	35) l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici e di ricerca finalizzati	
	in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambienta-	
	le, all'educazione motoria e psicomotoria;	

	36) l'organizzazione e la gestione di attività di agricoltura sociale ai sensi	
	dell'art. 2 della l. 141/2015;	
	37) la riqualificazione e l'utilizzo sociale di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata;	
	38) la gestione di alloggi sociali, ai sensi del DM delle infrastrutture 22 aprile	
	2008, nonché di ogni altra attività a carattere residenziale temporaneo diretta	
	a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	39) percorsi di salute rivolti a consumatori problematici di sostanze psicotrope	
	legali o illegali, a soggetti con dipendenze comportamentali (gioco d'azzardo, a-	
	lienazioni sociali, disturbi dell'alimentazione, dipendenze sessuali, shopping	
	compulsivo, etc), a soggetti con dipendenze tecnologiche, etc;	
	40) i servizi di bassa soglia attraverso unità di strada e interventi di out-	
	reach/prossimità;	
	41) il sostegno e l'orientamento degli utenti nella gestione dei problemi giudiziar-	
	ri e legali (ad es. colloqui in stato di detenzione, facilitazione nei rapporti con	
	avvocati e Magistratura), di salute e di inserimento sociale;	
	42) collaborazione negli interventi socio-assistenziali e socio-educativi, nei rico-	
	veri ospedalieri e nel supporto psicologico e pedagogico ad eventuali gruppi di	
	genitori;	
	43) contrasto al disagio abitativo tramite servizi di housing sociale, condomini	
	solidali, etc;	
	44) promuovere la cultura della pace e dello sviluppo sostenibile sia sociale sia	
	economico sia ambientale con particolare attenzione allo sviluppo di comunità,	
	allo sviluppo umano e sociale dei paesi in via di sviluppo, anche attraverso la	
	partecipazione a progetti di cooperazione decentrata o di cooperazione interna-	

	zionale;	
	45) progettare, promuovere, organizzare, gestire e realizzare interventi di infor-	
	mazione e ricerca sui temi dello sviluppo, dei flussi migratori, dei rapporti Nord	
	- Sud, dell'interdipendenza planetaria e dei diritti umani;	
	46) produrre, realizzare, pubblicare e distribuire, anche attraverso la commer-	
	cializzazione, prodotti culturali come ricerche, video (di lungometraggio e corto-	
	metraggio), film, documentari, prodotti musicali, applicazioni software. produ-	
	zioni letterarie, oggetti artigianali ed altri prodotti culturali sulle tematiche ine-	
	renti le attività istituzionalmente svolte dalla Cooperativa. Organizzare e gesti-	
	re altresì corsi didattici riguardanti il cinema e la comunicazione audiovisiva;	
	47) progettare, promuovere, organizzare, gestire e realizzare servizi per la pre-	
	sa in carico di situazioni di disagio mentale attraverso progetti di counseling in-	
	dividuale e di gruppo, tutoraggio ed accompagnamento, nonché attraverso il me-	
	todo etnopsichiatrico ed etnoclinico;	
	48) progettare e promuovere attività di ricerca sociale e di promozione culturale	
	sulle tematiche inerenti le attività istituzionalmente svolte dalla Cooperativa;	
	49) promuovere iniziative legate ai cosiddetti "banchi alimentari" e non, finaliz-	
	zati anche alla distribuzione di pacchi alimentari, ai "banchi farmaceutici" e ad	
	altre similari iniziative;	
	50) contribuire alla realizzazione di attività in riferimento alla cosiddetta Silver	
	Economy per promuovere il benessere fisico, psichico, sociale della popolazione	
	anziana.	
	B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla prece-	
	dente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ov-	
	vero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inse-	

	rimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi del-	
	la legge 381/1991 e ss.mm.ii.,nell'ambito dei settori: industriale, agricolo, tra-	
	sformazione agro-alimentare, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi,	
	sia direttamente, sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi al-	
	tra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di	
	commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto, attraverso	
	l'e-commerce o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:	
	- l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazio-	
	ne, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività simi-	
	lare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzi-	
	ni, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;	
	- l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manua-	
	le che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbat-	
	timento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde	
	di canali;	
	- a coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della ter-	
	ra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai	
	forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrati-	
	vi per le attività agro-forestali;	
	- a realizzazione di opere di forestazione quali: la preparazione del terreno per	
	rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazio-	
	ne nei boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il collo-	
	camento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose;	
	- l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizza-	
	zione delle bellezze naturali e dei beni culturali artistici, la gestione di parchi	

	naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione cul-	
	turale e turistica del territorio;	
	- la gestione di agenzie di viaggi, informazioni di promozione turistica, creazio-	
	ne di pacchetti viaggi, anche legati agli eventi del territorio;	
	- l'organizzazione e l'esecuzione, anche per conto terzi, di lavori di manutenzio-	
	ne ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde	
	pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzio-	
	ne minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzio-	
	ne di elementi per l'arredo urbano;	
	- l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione e manuten-	
	zione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, aree de-	
	stinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recintazione	
	di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali	
	destinabili a pesca sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante qua-	
	li potature, diradamenti, spalcature, formazione di aree di protezione per fiori	
	e altre specie vegetali, impianti di orti botanici;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi di custodia e portierato, nonché di	
	pulizia di edifici privati e pubblici, anche di interesse storico artistico e/o cultur-	
	rale;	
	- la gestione di servizi di sportello al pubblico quali, per esempio, gestione cur-	
	stodia e restituzione oggetti smarriti, servizi informativi;	
	- l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti,	
	bar, attività di catering, banqueting e servizi ricettivi e di ospitalità (alberghi,	
	foresterie, ostelli, agriturismi, campeggi, ecc);	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il tra-	

	sporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio	
	di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di	
	facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimenta-	
	zione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale	
	e gradini;	
	- l'organizzazione e gestione di attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali	
	nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare;	
	l'organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni	
	funerarie;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi maschere, addetti antincendio, addetti	
	all'accoglienza e sorveglianza nei teatri e nei luoghi di pubblico spettacolo.	
	l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali,	
	finalizzate a progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;	
	- organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio e-	
	nergetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la proget-	
	tazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di	
	energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utiliz-	
	zazione e manutenzione;	
	- attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi in-	
	formatici quali, per esempio: programmazione, realizzazione siti internet, da-	
	tabase, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di siste-	
	mi operativi;	
	- gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali, per e-	
	sempio:	
	* canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche;	

	* la gestione di servizi cimiteriali per animali nonché di ogni attività comple-	
	mentare e connessa;	
	* la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed at-	
	trezzature, attività di autoriparazione;	
	- progettare, organizzare ed eseguire lavori di installazione, riparazione, ma-	
	nutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici	
	in genere, nonché lavori di edilizia finalizzati alla realizzazione di quanto so-	
	pra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di	
	acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di de-	
	purazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione;	
	- la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei	
	dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'av-	
	viamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di ope-	
	ratori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato	
	sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;	
	- la promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla	
	verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia	
	lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati;	
	- mettere a disposizione guide ambientali e turistiche per accompagnare perso-	
	ne singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nelle visite di	
	ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, di poli museali	
	e luoghi della cultura allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i	
	rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive	
	paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale e cultu-	
	rale.	

	La cooperativa potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative cul-	
	turali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e	
	della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, socia-	
	li, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso	
	di natura psico fisica o socio culturale ed economica – e delle loro famiglie. Le	
	differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della cor-	
	retta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991,	
	n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali.	
	Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a sco-	
	po di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle	
	sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria neces-	
	sarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indiretta-	
	mente che direttamente attinenti ai medesimi anche con la qualifica di impre-	
	sa sociale.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologi-	
	co o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto	
	nell'ambito dei propri soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in	
	materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e se-	
	guenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la Coope-	
	rativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito re-	

	golamento.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto o-	
	gni forma.	
	La cooperativa può aderire a consorzi e gruppi cooperativi paritetici ai sensi	
	dell'articolo 2545- septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	LAVORATORI	
	ART. 6	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferior-	
	re al minimo stabilito dalla legge.	
	Sono soci lavoratori coloro che:	
	1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della	
	medesima;	
	2. partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni con-	
	cernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda;	
	3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio	
	d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;	
	4. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al	
	tipo e allo stato dell'attività svolta;	
	5. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e,	
	in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natu-	

	ra del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibili per la cooperativa stessa.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in par-	
	ticolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	La cooperativa può ammettere come soci - compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991.	
	Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione a-	
	ziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.	
	Possono inoltre essere soci coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della	
	cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in	
	qualità di soci volontari , mettendo a disposizione della cooperativa le proprie	
	capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, secondo quanto previsto	
	dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, rinunciando a qualsiasi forma	
	di compenso.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.	
	Possono essere ammesse come soci le persone giuridiche pubbliche o private	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento, la promozione e lo sviluppo delle	
	attività delle cooperative sociali.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione	

	del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in confor-	
	mità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presen-	
	te statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbia-	
	no interessenze dirette, imprese in concorrenza con quella della cooperativa,	
	salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in confor-	
	mità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.	
	Possono essere ammessi soci finanziatori.	
	ART. 7	
	SOCI SPECIALI	
	Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse:	
	- alla loro formazione professionale;	
	- al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o inte-	
	grare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può am-	
	mettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere,	
	ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con	

	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che	
	non può superare comunque i cinque anni;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello	
	previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo	
	27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazio-	
	ne professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle as-	
	semblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee or-	
	dinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in as-	
	semblea i soci lavoratori ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio	
	di amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali non possono essere computati ai fini dell’esercizio dei diritti pre-	
	visti dall’articolo 2545-bis del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 11	
	del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mu-	
	tualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della doman-	

	da.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	
	periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo	
	12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale	
	è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione	
	che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministra-	
	zione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario	
	all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo arti-	
	colo 8.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione	
	può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale	
	secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.	
	ART. 8	
	AMMISSIONE DI NUOVI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consi-	
	glio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di na-	
	scita, cittadinanza;	
	b) ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovranno	
	comunque mai essere inferiori al minimo stabilito, ne superiori al limite mas-	

	simo fissato dalla legge;	
	c) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;	
	d) impegno al versamento della tassa di ammissione, se prevista.	
	La persona giuridica che intende essere ammessa ai sensi dell'articolo 11 del-	
	la legge 381/91 dovrà presentare domanda contenente:	
	a) denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, domicilio fi-	
	scale e indicazione dell'attività svolta;	
	b) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;	
	c) estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione alla cooperativa	
	assunta dall'organo statutariamente competente, contenente l'indicazione delle	
	generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda e della	
	persona incaricata a rappresentare l'ente nei confronti della cooperativa;	
	e) certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a proce-	
	dure concorsuali;	
	f) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;	
	g) quanto previsto ai precedenti punti b), e c) relativi alle persone fisiche.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario ai sensi dell'articolo 2 della	
	legge 381/1991 dovrà presentare domanda contenente:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di	
	nascita, cittadinanza;	
	b) la volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e	
	disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specifi-	
	cando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinun-	
	cia a qualsiasi forma di compenso;	

	c) la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei li-	
	miti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per	
	la particolare tipologia di soci;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della coopera-	
	tiva, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'arti-	
	colo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indica-	
	te, delibera entro 60 giorni sulla domanda, ammettendo il socio alla categoria	
	ordinaria ovvero a quella speciale di cui al precedente articolo 7.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente	
	verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal con-	
	siglio di amministrazione.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della	
	stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazio-	
	ne nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione	
	dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli inte-	
	ressati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministra-	
	zione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua suc-	
	cessiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio	
	di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'as-	

	semblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'as-	
	semblea stessa.	
	Il consiglio di amministrazione nella relazione di bilancio illustra le ragioni del-	
	le determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'am-	
	missione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.	
	ART. 9	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	DIRITTI	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stes-	
	si hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecur-	
	tivo, se esiste.	
	L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assi-	
	stato da un professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferi-	
	menti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.	
	OBBLIGHI	
	I soci sono obbligati:	
	- all'immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita	
	in alcun caso;	
	- al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra pre-	
	visti;	

	- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulte-	
	riore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	DIVIETI	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che	
	perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché	
	di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della ti-	
	pologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svol-	
	gimento di prestazioni lavorative a favore di terzi nonché, in qualità di socio,	
	presso altre cooperative.	
	Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nomi-	
	native e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute, sal-	
	vo il diritto dei soci a recedere dalla società con preavviso di almeno novanta	
	giorni ai sensi dell'articolo 2530 ultimo comma del codice civile.	
	ART. 10	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di	
	morte. Nel caso dei soci persone giuridiche di cui al precedente articolo 6, si per-	
	de per recesso, esclusione e in caso di scioglimento.	
	ART. 11	

	RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;	
	c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso pari a quello previsto dal contratto di lavoro o da contratti e regolamenti in essere. Il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure mediatricie di cui al successivo articolo 46.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ART. 12	
	ESCLUSIONE	
	L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre ai casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	- che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	- che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei	

	pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli inte-	
	ressi sociali;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'articolo 9, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministra-	
	zione;	
	- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale note-	
	vole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;	
	che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;	
	- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperati-	
	va o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con compor-	
	tamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa;	
	- che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche tempo-	
	ranea, dai pubblici uffici;	
	- che, se socio lavoratore di cui alla legge 142/01, si trovi in condizioni di so-	
	pravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedi-	
	mento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato	
	motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla	
	cooperativa per inadempimento o per mutuo consenso;	
	- che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensioni-	
	stici previsti dalla legge;	
	- che – se socio appartenente alla categoria speciale di cui al precedente arti-	
	colo 7 – non abbia conseguito i livelli qualitativi prestabiliti ovvero non ab-	

	bia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della coo-	
	perativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il consiglio di	
	amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori	
	che abbiano maturato i requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici	
	previsti dalla legge o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fis-	
	sando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Il consiglio può anche decidere di non escludere i soci che abbiano subito con-	
	danne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello	
	mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimen-	
	to deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	La delibera viene annotata sul libro dei soci lavoratori a cura degli ammini-	
	stratori.	
	ART. 13	
	CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono	
	essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano o posta elettronica certi-	
	ficata, con rispettiva ricevuta.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provve-	
	dimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno de-	
	mandate alla decisione degli organismi previsti dall'articolo 46 del presente	
	statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consi-	

	glio dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo	
	raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) gior-	
	ni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. Ai sensi della legge	
	142/2001 e ss.mm.ii., allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclu-	
	sione del socio lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di la-	
	voro instaurato con lo stesso socio.	
	La risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, salva contraria disposizione	
	del Consiglio d'Amministrazione, comporta il venir meno dal rapporto sociale.	
	ART. 14	
	DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capi-	
	tale sociale effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazio-	
	ne e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e-	
	ventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, co-	
	munque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito en-	
	tro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso su richiesta	
	del socio.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sen-	
	si del successivo articolo 27 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più ra-	
	te, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi even-	

	tualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. In o-	
	gni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.	
	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota	
	da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per rivalutazione e	
	ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le mo-	
	dalità previste nel precedente articolo 14.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di li-	
	quidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione	
	sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina	
	di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	ART. 16	
	PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richie-	
	dere il rimborso entro e non oltre l'anno successivo al decesso.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quel-	
	le comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.	
	ART. 17	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto con-	
	cernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs	
	112/2017.	

	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da appo-	
	sito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato	
	con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il re-	
	golamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai mi-	
	nimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quan-	
	tità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il	
	trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro	
	prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non	
	inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e fi-	
	nanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi azien-	
	dale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria	
	struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle	
	esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consenta-	
	no l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazio-	
	ne potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa	
	del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economi-	
	ci, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	

	SOCI FINANZIATORI	
	ART. 18	
	SOCI FINANZIATORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del co-	
	dice civile.	
	Rientrano in tale categoria i 'soci sovventori' disciplinati dall'articolo 4 della leg-	
	ge 59/1992, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5/6	
	della stessa legge nr. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci finanziatori	
	si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto com-	
	patibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti	
	i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni del trasferi-	
	mento.	
	ART. 19	
	CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del ca-	
	pitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì im-	
	putato il 'fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei	
	soci sovventori, di cui al precedente articolo 5 del presente statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in na-	
	tura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore	
	di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro	
	potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sotto-	

	scrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di ammini-	
	strazione.	
	ART. 20	
	TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei ti-	
	toli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consi-	
	glio di amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pro-	
	nunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di	
	mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende tra-	
	sferire i titoli, il consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il pre-	
	detto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei ti-	
	toli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle a-	
	zioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma	
	1 del codice civile.	
	ART. 21	
	CARATTERISTICHE DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere sta-	
	biliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione;	
	- le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ov-	

	vero l'autorizzazione agli amministratori a escludere o limitare lo stesso - in	
	conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile e in	
	considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'ar-	
	ticolo 2514 c.c.- che dovrà essere specificata su proposta motivata degli ammi-	
	nistratori;	
	- gli eventuali diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali	
	privilegi attribuiti alle azioni in relazione al rimborso del capitale;	
	- i diritti amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni in	
	deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto;	
	- il termine minimo di durata del conferimento;	
	- i compiti attribuiti al CDA ai fini dell'emissione, del collocamento e della circo-	
	lazione dei titoli.	
	ART. 22	
	DIRITTO DI VOTO	
	L'esercizio del diritto di voto del "socio finanziatore" spetta a colui che, alla da-	
	ta dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al nu-	
	mero delle azioni sottoscritte.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di	
	strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso	
	superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i	
	voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura	
	consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	

	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da es-	
	si portato.	
	ART. 23	
	DIRITTI DEI SOCI FINANZIATORI	
	Ai soci finanziatori - in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività	
	sociale - può essere riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effet-	
	tivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della coopera-	
	tiva.	
	Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finan-	
	ziatori.	
	La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finan-	
	ziatori può prevedere la nomina, da parte di tale categoria, di un numero mag-	
	giore di amministratori o sindaci, purché non superiore a un terzo dei comples-	
	sivi membri dell'organo.	
	Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione de-	
	gli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	A favore dei soci sovventori il privilegio opera nel rispetto dei limiti stabiliti	
	dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci operatori in qualità di soci	
	finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per	
	i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.	
	ART. 24	
	RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI	
	Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai	
	soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di permanenza indicato	

	nella delibera di emissione.	
	Fermo restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle a-	
	zioni può escludere la possibilità di recesso del socio finanziatore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avveni-	
	re esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato, dopo aver de-	
	tratto le eventuali perdite gravanti sul capitale sociale costituito da tali azioni.	
	ART. 25	
	OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere ob-	
	bligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai	
	sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, so-	
	no stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo va-	
	lore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione de-	
	gli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribui-	
	ti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 26	
	PATRIMONIO SOCIALE	

	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1. dal capitale sociale dei soci lavoratori, dei soci volontari e dei soci persone	
	giuridiche di cui alla legge 381/1991, che è variabile ed è formato da un numero	
	illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale come determinato	
	ai sensi del precedente articolo 8;	
	2. dal capitale sociale dei soci finanziatori di cui al precedente Titolo IV, rap-	
	presentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00	
	(venticinque/00);	
	3. dal capitale sociale dei soci sovventori, destinato alla costituzione del fon-	
	do di cui al precedente articolo 5 del presente statuto;	
	4. dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di eserci-	
	zio di cui al successivo articolo 28 e con le quote di capitale non rimborsate ai so-	
	ci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;	
	5. da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	6. dalla eventuale riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio	
	di cui al successivo articolo 28, riservata ai soci finanziatori diversi dai soci coo-	
	peratori;	
	7. dalla riserva straordinaria indivisibile.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio	
	e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente	
	aumentate per rivalutazione e ritorno.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualun-	
	que forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.	
	Ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la riserva divisibile di cui al prece-	
	dente punto 6) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori di strumenti	

	finanziari diversi dai soci cooperatori.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346, 1	
	comma, del codice civile; essa può costituire uno o più patrimoni destinati a spe-	
	cifici affari, nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis del codice	
	civile.	
	ART. 27	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla	
	redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.	
	Nel bilancio contabile devono essere riportati separatamente i dati dell'attività	
	svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di preva-	
	lenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso,	
	della disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale,	
	in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in confor-	
	mità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella	
	suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle delibera-	
	zioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione en-	
	tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando ricorrono le	
	condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del codice civile, entro centot-	
	tanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	

	Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima di novan-	
	ta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le partico-	
	lari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del	
	termine fino a centottanta giorni.	
	Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia,	
	può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a ti-	
	tolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi comples-	
	sivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota sottoscritta e versata, ovve-	
	ro anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 4 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello	
	stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli am-	
	ministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzio-	
	nale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammon-	
	tare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e in relazione al	
	livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno de-	
	finiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento	
	interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 28 DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto	

	destinando:	
	a) una quota non inferiore a quella prevista dalla legge alla riserva legale indi-	
	visibile;	
	b) una a quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, nei limiti e	
	secondo le previsioni stabiliti dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci operatori e ai soci	
	finanziatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di	
	cooperative a mutualità prevalente;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e ver-	
	sato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisi-	
	ti mutualistici ai fini fiscali e civili;	
	f) un'eventuale quota alla riserva divisibile riservata esclusivamente ai soci fi-	
	nanziatori diversi dai soci operatori;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.	
	L'assemblea può deliberare che il dividendo di cui al precedente punto d), limi-	
	tatamente ai soci operatori, venga destinato ad aumento della quota sociale	
	sino al massimo stabilito dalle leggi vigenti.	
	L'assemblea potrà inoltre deliberare, ferme restando le destinazioni obbligato-	
	rie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle di-	
	sposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devo-	
	luta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effe-	

	tuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provvedu-	
	to alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura	
	di perdite di esercizio.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 29	
	ORGANI SOCIALI	
	Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale. Sono organi	
	della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) il collegio dei sindaci, se nominato.	
	SEZIONE I – ASSEMBLEA	
	ART. 30	
	<u>CONVOCAZIONE</u>	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'in-	
	dicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella se-	
	de o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e del-	
	la seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la	
	prima. L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o al-	
	tro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio	
	avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di stru-	
	menti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.	
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella ob-	

	bligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubbli-	
	cità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-	
	blee.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi gior-	
	ni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, secondo	
	quanto previsto nel precedente articolo 27 per l'approvazione del bilancio di e-	
	sercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo	
	creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle mate-	
	rie da trattare, dal collegio sindacale se nominato o da tanti soci che esprimano	
	almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla	
	data della presentazione della richiesta.	
	La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'as-	
	semblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla ba-	
	se di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civi-	
	le, le assemblee sono precedute da assemblee separate.	
	ART. 31 ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministra-	
	zione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventi-	
	vo;	
	2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con de-	
	creto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs.	

	112/2017;	
	3) determina la misura minima di partecipazione al capitale sociale dei soci	
	cooperatori;	
	4) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il	
	consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo arti-	
	colo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche; nel ri-	
	spetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti fi-	
	nanziari di cui all'articolo 18 e in ogni caso con modalità tali da consentire ai so-	
	ci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori	
	loro spettante conformemente all'articolo 23 e alla relativa delibera di emissio-	
	ne;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori	
	per la loro attività collegiale;	
	6) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i com-	
	ponenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi	
	loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;	
	7) conferisce, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l'incaric-	
	co ad effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel succes-	
	sivo art. 43 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera	
	durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corri-	
	spettivo nel corso dell'incarico;	
	8) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del sogget-	
	to incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati;	
	9) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze pre-	
	viste dall'articolo 2521 del codice civile;	

	10) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di	
	amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in oc-	
	casione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interes-	
	sato di pronuncia assembleare;	
	11) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi	
	fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vi-	
	genti in materia;	
	12) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a	
	titolo di ristoro, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per	
	legge;	
	13) delibera la partecipazione a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545 septies del codice civile;	
	14) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge o	
	dal presente statuto.	
	ART. 32	
	ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce	
	per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione	
	e sui poteri dei liquidatori, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anti-	
	cipato della società e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua compe-	
	tenza, a eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente	
	statuto alla competenza del consiglio di amministrazione:	
	a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;	
	b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;	
	c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della	

	società;	
	d) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;	
	e) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del	
	presente statuto, nonché la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la coopera-	
	tiva istituisce le assemblee separate.	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e ter-	
	mini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere ri-	
	spettato per la prima assemblea separata. Allo scopo di facilitare la partecipa-	
	zione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle as-	
	semblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in parti-	
	colare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Ta-	
	li sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette,	
	quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno	
	per gli organi della cooperativa.	
	Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci.	
	Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra	
	stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla se-	
	zione più vicina.	
	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria	
	o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.	
	Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'as-	
	semblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità	

	con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea ge-	
	nerale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoran-	
	ze espresse dalle assemblee separate.	
	Tutti i delegati debbono essere soci.	
	Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separa-	
	ta di assistere all'assemblea generale.	
	ART. 33	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà	
	più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenu-	
	ti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Le votazioni sono palesi; si procederà per alzata di mano, salvo diversa delibe-	
	razione dell'assemblea.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordina-	
	ria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza	
	assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo	
	2514 del codice civile, il cambiamento significativo dell'oggetto sociale, la pro-	
	roga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento,	
	la liquidazione della società e la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea	
	straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamen-	
	te con il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati.	

	ART. 34	
	INTERVENTO – VOTO - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei	
	soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni, che	
	non siano in mora nel pagamento delle quote e/o azioni sottoscritte.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota	
	sottoscritta.	
	I voti spettanti al socio finanziatore sono determinati dal regolamento appro-	
	vato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sempre nei limiti complessivi di cui al	
	precedente articolo 22 del presente statuto.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'as-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, ap-	
	partenente alla medesima categoria di socio lavoratore o finanziatore, che non	
	sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega	
	scritta. Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conserva-	
	te tra gli atti sociali. Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperati-	
	ve cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti	
	ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.	
	I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui	
	all'articolo 2372 c.c.	
	ART. 35	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in	

	sua assenza, dal vice- presidente del consiglio di amministrazione o da perso-	
	na designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	L'assemblea nomina, se occorre, due scrutatori.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'i-	
	dentità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i	
	risultati delle votazioni.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto dal Presiden-	
	te e dal Segretario, che deve consentire – per ciascuna votazione e anche per	
	allegato – l'identificazione dei soci astenuti e dissenzienti e nel quale devono	
	essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del	
	giorno.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un nota-	
	io.	
	SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 36	
	NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA	
	Il consiglio di amministrazione si compone di un numero di componenti, da un	
	minimo di tre a un massimo di nove consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.	
	I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, posso-	
	no essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve	
	essere comunque costituita da soci cooperatori.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.	

	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale,	
	se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che sia-	
	no investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono rico-	
	prire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svol-	
	gimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente	
	statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati	
	da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione. La mancanza	
	di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	ART. 37	
	ATTRIBUZIONI E DELEGHE	
	Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice-presidente.	
	Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribu-	
	zioni a uno o più degli amministratori, oppure a un comitato esecutivo.	
	Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui	
	all'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e e-	
	scusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i so-	
	ci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o	
	di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevan-	
	te in altra società.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo,	
	ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consi-	

	glio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni no-	
	vanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-	
	luzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.	
	Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta	
	l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della so-	
	cietà. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari del-	
	la società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il	
	generale andamento della gestione.	
	Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun ammini-	
	stratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano	
	fornite informazioni relative alla gestione della società.	
	ART. 38	
	COMPETENZA E RIUNIONI	
	Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, nel rispetto, in ogni ca-	
	so, delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile in ma-	
	teria di mutualità prevalente.	
	Esso pertanto delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordina-	
	ria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale.	
	Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo al consiglio di amministrazione:	
	a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci nonché curare l'e-	
	secuzione delle relative deliberazioni	
	b) redigere i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, nonché la propria	
	relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i	

	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari,	
	in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della so-	
	cietà	
	c) redigere il bilancio sociale;	
	d) compilare i regolamenti interni previsti per obbligo di legge o dallo Statu-	
	to o comunque necessari per meglio disciplinare il funzionamento interno, da	
	sottoporre all'approvazione dell'assemblea;	
	e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli	
	enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società controllate e	
	collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;	
	g) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all' attività socia-	
	le. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immo-	
	biliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di cre-	
	dito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti,	
	anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'a-	
	pertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipoteca-	
	rie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti	
	ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	h) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le mansio-	
	ni e le retribuzioni; nominare eventualmente un Direttore e/o una direzione	
	tecnico operativa, stabilendone le mansioni ed eventualmente il compenso.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni	

	prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elet-	
	tronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano in-	
	formati almeno ventiquattro ore prima della riunione.	
	Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del consiglio	
	di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle	
	materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli ammini-	
	stratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi. In caso di parità di voti la	
	proposta si intende rigettata.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio	
	sindacale se nominato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia	
	in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termi-	
	ni, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì a-	
	stenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di ammi-	
	nistratore. Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del consi-	
	glio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la conve-	
	nienza per la società dell'operazione.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in confor-	
	mità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni	
	dal collegio sindacale, ove nominato, dagli amministratori assenti o dissenzien-	
	ti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro di-	
	ritti.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio,	
	devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del	

	codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello	
	scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-	
	do all'ammissione dei nuovi soci.	
	L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere eserci-	
	tata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti.	
	ART. 39	
	SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consi-	
	glio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile,	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque	
	da amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla so-	
	stituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con	
	quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	ART. 40	
	PRESIDENTE	
	Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma	
	sociale.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o	
	da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone libera-	
	torie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammi-	
	nistrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	

	Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei	
	propri poteri al vice- presidente o a uno o più membri del consiglio, nonché,	
	con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del gior-	
	no e ne coordina i lavori. In caso di assenza o di impedimento del presidente	
	tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.	
	La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'im-	
	pedimento del presidente. Non possono assumere la presidenza i rappresen- ti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di	
	lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto	
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	SEZIONE III – ORGANI DI CONTROLLO	
	ART. 41	
	COLLEGIO SINDACALE NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA	
	Il collegio sindacale - qualora nominato dall'assemblea a norma di legge ovve-	
	ro quando sia ritenuto comunque opportuno - si compone di tre membri effetti-	
	vi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sem-	
	pre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si ren-	
	dessero indisponibili nel corso del mandato. Il presidente del collegio sindacale	
	è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della cari-	
	ca. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il collegio è stato ricostituito.	

	ART. 42	
	COMPETENZA E RIUNIONI	
	Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispet-	
	to dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza	
	dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e	
	sul suo concreto funzionamento.	
	Al collegio sindacale può essere affidato l’incarico di revisione legale dei conti	
	nel caso previsto dall’articolo 2409 bis, secondo comma, codice civile.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio	
	deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioran-	
	za dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle	
	assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, ove nominato.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori,	
	il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni	
	prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del con-	
	siglio di amministrazione, convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del	
	suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente neces-	
	sità di provvedere.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indi-	
	care specificamente nella relazione prevista dall’art. 2429 del codice civile i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualisti-	
	co.	
	Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell’artico-	

	lo 2513 del codice civile.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti	
	di ispezione e controllo, oltre a effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni i-	
	spezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposi-	
	to libro.	
	L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da so-	
	ci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti.	
	La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere	
	promossa da almeno un decimo dei soci iscritti nell'apposito registro.	
	ART. 43	
	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei	
	conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.	
	L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta	
	motivata del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corri-	
	spettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'int-	
	ra durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corri-	
	spettivo nel corso dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:	
	1) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul	
	bilancio consolidato, ove redatto;	
	2) verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la	
	regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scrittu-	

	re contabili dei fatti di gestione;	
	3) verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato	
	rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finan-	
	ziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle nor-	
	me che li disciplinano;	
	4) esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il	
	bilancio.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis secondo comma del codice civi-	
	le, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale,	
	ove questo sia nominato. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da reviso-	
	ri legali.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	ART. 44	
	SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, gli ammini-	
	stratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiara-	
	zione presso l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o delibe-	
	rato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dal	
	precedente articolo 33, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso	
	di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresen-	

	tanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa,	
	ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la	
	conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	
	anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 33 del	
	presente statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello	
	stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	ART. 45	
	DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente statuto, qualora emessi, e dei dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci operatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati;	
	c) l'assegnazione ai soci finanziatori diversi dai soci operatori della riserva divisibile eventualmente costituita e a loro riservata.	
	ART. 46	

	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la coope-	
	rativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mur-	
	tualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbli-	
	gatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta attraverso l'intervento di	
	un mediatore nominato da un organismo di mediazione della provincia di Pra-	
	to. Le parti, prima di esperire l'attività giudiziaria dovranno partecipare ad al-	
	meno un incontro con il mediatore il quale agirà nel rispetto del regolamento	
	dell'organismo di mediazione.	
	ART. 47	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste da-	
	gli articoli 26, 27, 28 e 45 del presente statuto, sono inderogabili e devono esse-	
	re in fatto osservate.	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente	
	Codice Civile, della legge n. 381/1991 del d.lgs 112/2017 e delle leggi speciali	
	sulla cooperazione.	
	ART. 48	
	REGOLAMENTI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplina-	
	re i rapporti tra la cooperativa e i soci, determinando criteri e regole inerenti	
	lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazio-	
	ne dell'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del codice civi-	
	le.	

63 di 64

Copia conforme all'originale su supporto informatico del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, comma 5, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82.
Registrato a Prato, il giorno 19/12/2024 AL N.15403.
Bollo assolto all'origine in base al D.M. 22 febbraio 2007
mediante Modello Unico Informatico.